REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 169/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26305 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l'avvocato Giuseppe Crapulli per il ricorrente e l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26305 del registro di segreteria, promosso da:

- A. E. T. nato a Omissis il Omissis (c.f. Omissis) residente a Omissis in via Omissis, elettivamente domiciliato a La Maddalena in Via Don Vico snc, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tommaso Mario Crapulli (c.f.: CRPGPP59S06A285U, PEC: giuseppe.crapulli@legalmail.it; fax: 0789.736844) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio,

contro

- l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con sede legale in Roma - via Ciro il Grande 21, c.f. 80079750587 in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Direzione provinciale di Sassari, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621),
- Ministero della Difesa, corrente in Roma alla via XX Settembre 8, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura di Stato di Cagliari, e dalla dott.ssa Maria Talamo, Funzionario Amministrativo addetta alla 4^ Sezione Contenzioso della 2^ Divisione del I Reparto, in virtù di delega attribuita con Decreto del Direttore Generale del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del 17 dicembre 2020;

Per il riconoscimento del diritto "*a vedersi riconosciuta l'applicazione di quanto disposto dall'istituto della pensione privilegiata*" e conseguente condanna dell'Amministrazione militare e dell'INPS di Sassari "*alla rideterminazione della pensione (...) con contestuale corresponsione di tutti gli arretrati relativi ai ratei maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sino*

all'effettivo soddisfo, e di ogni somma connessa e dovuta a seguito della detta rideterminazione". Il tutto con vittoria di spesa legali e giudiziarie.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 02.01.2025, il ricorrente, ex Sottufficiale appartenente alla Marina Militare, transitato per motivi sanitari nella carriera degli Impiegati civili del Ministero Difesa in data 15.08.2008 (con autorizzazione al transito dal 08/11/2004 come da Decreto del Ministero della Difesa versato in atti) e titolare di pensione iscrizione INPS n.50055610 dal 01.07.2012, erogatagli dalla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Sassari, ha rappresentato di essere stato, nel corso della carriera militare, sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l'Infermeria Autonoma Marina Militare di La Maddalena che, con verbale n. 332 del 20/07/1999 prot. 1963, lo aveva giudicato affetto da "*spondilo artrosi diffusa del rachide*" e "*sinusite fronto mascellare cronica*", patologie iscritte in Tabella A cat. 8° e Tabella B ex DPR 834/81. Tuttavia, a fronte di tale accertamento e nonostante due richieste formulate all'INPS di competenza, non gli è mai stato riconosciuto il beneficio della pensione privilegiata.

Di qui l'odierno gravame.

Sostiene, il ricorrente, di aver diritto alla maggiorazione, sulla pensione in godimento, del 10% prevista per le pensioni di privilegio e che, a tal fine, non osta a tale riconoscimento l'abrogazione dell'istituto ad opera dell'articolo 6 del D.L. 201/2011 convertito nella L, 214/2011, stante la previsione contenuta all'interno dello stesso articolo, secondo cui "*La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di*

entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

Ad ulteriore supporto della fondatezza della pretesa avanzata in questa sede, il ricorrente evidenzia che l'accertamento sanitario a cui, in corso di servizio, era stato sottoposto precede l'intervento normativo del 2011 e, pertanto, il procedimento del suo collocamento in pensione doveva necessariamente prevedere *ab imis* il riconoscimento del beneficio di cui si discute.

Ha osservato, altresì, per mera finalità tuzioristica, che dalla data del pensionamento, ossia dal 01.07.2012, alla data della prima istanza di riconoscimento, tutt'oggi inevasa, non erano passati 2 anni e che in data 23/05/2011, quindi ben prima di essere collocato in pensione, aveva fatto istanza di aggravamento, ma anche tale richiesta è rimasta inevasa non essendo mai stato sottoposto a visita medica così come anche, da ultimo, la diffida, con contestuale messa in mora, inoltrata il 18.11.2024 alle Amministrazioni interessate al fine di ottenere il richiesto riconoscimento.

1.1. Con memoria difensiva depositata in data 11.08.2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto – 2^ Divisione – A^ Sezione Contenzioso, chiedendo in via principale l'inammissibilità del ricorso per carenza della previa domanda esperita in via amministrativa e, in via subordinata, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese quantificate, dall'Amministrazione resistente, in euro 500,00.

Il Ministero resistente ha, preliminarmente, eccepito l'erroneità dei riferimenti normativi richiamati dal ricorrente, ossia l'art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011, che ha abrogato l'istituto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici non più appartenenti al comparto sicurezza e difesa al momento della relativa istanza e, quindi, regolatrice di fattispecie diversa da quella per cui è causa.

Sostiene il Ministero che la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato costituisce una norma di favore dettata per chi cessa l'attività lavorativa per causa di servizio, non residuando più alcuna possibilità di lavoro, diversamente dal caso all'esame in cui, invece, è stata accertata solo una parziale e specifica inidoneità al servizio militare, tant'è vero che il ricorrente è transitato nei ruoli civili nel 2008, perdendo definitivamente lo status di militare in congedo, di tal che egli non è titolare della posizione giuridica soggettiva che spetta nelle ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa e, di conseguenza, il relativo procedimento non era istaurabile d'ufficio. Avendo, poi, lo stesso proposto domanda di pensione privilegiata successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 211/2011, non sussistono i presupposti per l'applicazione del regime transitorio della menzionata legge. Sul punto il Ministero sostiene che è "*del tutto irrilevante che il ricorrente, prima del 6.12.2011, avesse ottenuto la causa di servizio e l'equo indennizzo, non avendo, a quella data, lo stesso, ancora presentato la domanda per la pensione privilegiata, unica iniziativa atta ad avviare il procedimento finalizzato all'ottenimento del trattamento privilegiato. Nemmeno potrebbe affermarsi che la domanda per l'accertamento della dipendenza dell'infermità dal servizio proposta ai fini dell'equo indennizzo fosse da intendersi anche come istanza ai fini del*

riconoscimento della pensione privilegiata, ai sensi degli artt. 167-169 del T.U. n. 1092 del 1973, in quanto le due domande hanno presupposti differenti, essendo proiettate a diverse finalità e trovando la loro fonte in normative specifiche. (...) Infine, neppure ricorre l'ipotesi dei procedimenti per i quali non fosse scaduto il termine di presentazione della domanda. Alla data di entrata in vigore della legge di riforma, infatti, il ricorrente prestava ancora attività lavorativa e non aveva presentato alcuna domanda di pensione. Nella specie, la cessazione dal servizio a domanda è intervenuta in data 01.7.2012 e l'inizio del termine per la domanda di privilegio è iniziato a decorrere oltre la riforma di cui sopra (Sez. giur. Piemonte, n. 10/2019). Sotto altro profilo, deve peraltro rilevarsi che la pensione privilegiata spetta solo al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità. Nel caso di specie, invece, il ricorrente è dapprima cessato dai ruoli militari mantenendo però l'idoneità all'impiego civile, e poi è stato posto in pensione a seguito di domanda di collocamento a riposo, a far data dal 1.7.2012.".

Così ricostruiti i termini della vicenda, il Ministero ha eccepito la mancanza in specie della previa istanza che l'ex Militare avrebbe dovuto presentare in via amministrativa e, quindi, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 comma 1, lettera "b" del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

1.2. Con memoria difensiva depositata in data 03.09.2025 si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto e diritto e, in via di subordine, la declaratoria di assenza di responsabilità da parte dell'Istituto. Il tutto con vittoria di spese.

L'Istituto previdenziale ha sostenuto, in punto di fatto, che l'Inps di Sassari ha

liquidato all'odierno ricorrente la pensione diretta ordinaria di anzianità a decorrere dal 1° luglio 2012, sulla base del servizio valutato utile a pensione dal 11.09.1977 al 30.06.2012 pari a 41 anni e 5 giorni in proposito specificando che: "*il servizio prestato dal ricorrente nel ruolo militare dal 11.09.1977 al 14.05.2007 - con le relative maggiorazioni – è stato certificato dalla Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena con il modello PA04 del 23.01.2012, tra i servizi computati/ricongiunti senza onere (vedi quadro 2 PA04), e valutato ai fini dell'anzianità contributiva utile per il diritto al trattamento pensionistico per dimissioni volontarie*".

In punto di diritto ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei ratei di pensione antecedenti il quinquennio dalla presentazione del presente ricorso ovvero da un valido atto interruttivo dell'inerzia.

Ha sottolineato, inoltre, come non risulti, anche sulla scorta dell'avversa ricostruzione, che l'assicurato abbia presentato rituale domanda di pensione privilegiata. Sotto il profilo in esame ha evidenziato che, dal 1° febbraio 2013, detta domanda poteva essere presentata solo in via telematica e che non risulta tra l'altro neanche dedotta in atti la dipendenza da causa di servizio della patologia patita.

Sulla scorta delle disposizioni che disciplinano la pensione privilegiata l'INPS ha confermato che il ricorrente <*non risulta abbia presentato istanza di pensione privilegiata al Ministero della Difesa – Marina Militare che a tale data era competente in materia (subentro Inpdap per le cessazioni intervenute a decorrere dal 01.01.2010 – Circolare Inpdap N.21 del 18 settembre 2009). La domanda di pensione di privilegio datata 29.05.2013 e trasmessa con il servizio "La nuova posta" non risulta presente né agli atti del fascicolo pensionistico e né fra gli*

allegati alla Pec, avente a oggetto "trasmissione istanza", del 05.08.2015 inviata all'Inps di Sassari dal ricorrente> e che < *la domanda presentata sia tramite posta che con Pec in assenza della domanda trasmessa per via telematica sarebbe comunque stata improcedibile e improduttiva di effetti, secondo il disposto della circolare Inpdap n.131 del 19.11.2012*> poiché <*Anche qualora la domanda di pensione privilegiata il 29 maggio 2013 fosse stata trasmessa per via telematica non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto il ricorrente, a tale data, era già titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità con decorrenza dal 01.07.2012, pensione calcolata sull'intera contribuzione versata nella carriera lavorativa, sia come militare che come civile, con conseguente indisponibilità della contribuzione relativa al servizio prestato nel ruolo militare dal 11.09.1977 al 14.05.2007. Infatti, la presentazione della domanda di pensione per dimissioni sulla base della sussistenza del requisito minimo contributivo dei 40 anni è da intendersi come domanda di riunione dei servizi ai fini di un unico trattamento di pensione non più modificabil*e>.

In ultimo, nella denegata ipotesi di conferimento di incarico peritale, l'INPS ha comunicato la nomina del consulente di parte.

1.3. All'odierna udienza, le parti presenti confermano le rispettive posizioni e reiterano le conclusioni in atti. L'avv. Crapulli, richiesto dal GUP conferma che il nome di battesimo del suo assistito è "A. E.".

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. La pretesa dedotta in giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, già titolare di trattamento pensionistico n. 50055610, alla pensione privilegiata per l'infermità "*spondilo artrosi diffusa del rachide e sinusite fronto mascellare cronica*", con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento del 10% prevista per le pensioni privilegiate.

Emerge in atti che il ricorrente, nel periodo di servizio svolto in qualità di Primo Maresciallo nella Marina Militare dal 11/09/1977 al 14/05/2007, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità sopra riferita con il parere del CVCS n. 16659/2000 nonché la corresponsione del relativo equo indennizzo, concesso con il decreto n. 21/CP del 01/01/2003.

In precedenza, con verbale n. 332 del 1999 la CMO di "La Maddalena" pur ascrivendo le patologie lamentate all'attività di servizio, aveva dichiarato il militare "*abile al servizio M.M. incondizionato*" e tale giudizio era stato dallo stesso accettato.

In data 09/11/2004, a seguito dell'aggravamento della patologia sofferta e dell'accertamento, da parte della CMO di "La Maddalena", di non idoneità permanente al servizio militare, l'odierno ricorrente, in data 08.06.2004, è cessato dal ruolo militare transitando, dopo un periodo di speciale aspettativa e conservazione del trattamento economico previsto per il ruolo ed il grado rivestito, nell'impiego civile in data 15.05.2007, ai sensi della legge n.266/99 e D.I. 18/04/2002.

In data 01/07/2012 il ricorrente è stato collocato in quiescenza, a domanda, ai sensi della L. n. 247/2007, usufruendo anche dei contributi pensionistici versati durante

il servizio militare.

Ciò rappresentato in termini di cronologia dei fatti, prima dell'esame nel merito della pretesa attorea occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza della previa domanda esperita in via amministrativa formulata da entrambe le Amministrazioni resistenti che, ove accolta, precluderebbe l'esame nel merito della controversia.

2.1. L'Amministrazione della Difesa sostiene che "*agli atti di questa Amministrazione, che è competente alla determinazione del trattamento pensionistico ordinario e privilegiato dei Sottufficiali dell'Aeronautica e Marina Militare, non risulta, alcuna istanza amministrativa presentata dall'ex militare in atti, al fine di vedersi riconoscere per la patologia 'spondiloartrosi diffusa e sinusite fronto mascellare cronica', il trattamento pensionistico privilegiato"*.

A sua volta, l'INPS sottolinea che non risulta che l'assicurato abbia presentato rituale domanda di pensione privilegiata al Ministero della Difesa – Marina Militare che era competente in materia e che <*La domanda di pensione di privilegio datata 29.05.2013 e trasmessa con il servizio "La nuova posta" non risulta presente né agli atti del fascicolo pensionistico e né fra gli allegati alla Pec, avente a oggetto "trasmissione istanza", del 05.08.2015 inviata all'Inps di Sassari dal ricorrente*> e che peraltro "*la domanda presentata sia tramite posta che con Pec in assenza della domanda trasmessa per via telematica sarebbe comunque stata improcedibile e improduttiva di effetti, secondo il disposto della circolare Inpdap n.131 del 19.11.2012*".

Va sulla questione ricordato che ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 174/2016, che sostanzialmente ricalca l'identica statuizione dell'art. 71 lett. b) del R.D.

1038/1933, "*i ricorsi sono inammissibili (...) quando (...) b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*". La valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti presuppone, infatti, un'espressa pronunzia di diniego dell'amministrazione o l'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto (cfr. per tutte: Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 218/2002, n. 133/2004, n. 546/2011, n. 554/2012, n. 826/2012) posto che il principio della previetà dell'azione amministrativa di cui è ora espressione l'art.153 del c.g.c. (in precedenza il principio era espresso dall'art. 71, lettera b) del RD n. 1038/1933) si configura quale "*ineludibile mezzo di garanzia teso ad evitare di essere trascinati in giudizio senza che sussista la minima necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse per rappresentare, in via giudiziale, ciò che invece già potrebbe essere disposto in via amministrativa*" (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sez. reg. Puglia, sent. n. 174 del 21/04/2017, Sez reg. Sicilia n.706/2022; in precedenza: Sez. 1^ centr. n. 53/2004; Sez. Giur. Veneto 1128/2006 e 136/2007; Sez. Giur. Campania 2160/2008; Sez. Giur. Sardegna 1627/2008; Sez. Giur. Puglia 151/2007).

L'integrazione del suddetto presupposto processuale, consistente nel preesistente diniego (o silenzio) amministrativo sulla pretesa del ricorrente postula, necessariamente, sotto il profilo sia logico che giuridico, che vi sia una esatta coincidenza tra domanda avanzata in sede amministrativa e domanda avanzata in sede giurisdizionale, sotto il profilo del *petitum* (ossia del trattamento pensionistico

richiesto) e della *causa petendi*, posto che, diversamente, non può ritenersi che si sia previamente "*provveduto in sede amministrativa* ".

L'effettivo rispetto di tali disposizioni e del riparto degli oneri dalle stesse stabilito esige quindi che l'apprezzamento dell'integrazione del presupposto processuale dell'essersi previamente "*provveduto in sede amministrativa*" avvenga sulla base del raffronto del *petitum* e della *causa petendi,* secondo la prospettazione formulata dal ricorrente nella domanda proposta in sede amministrativa, rispetto a quella azionata in sede giurisdizionale (in termini, Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'appello, sentenza n. 314/18).

Le "aperture" nella giurisprudenza contabile che "*secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nega rilevanza alla suddetta <pregiudiziale amministrativa>"* appaiono limitate alle sole ipotesi in cui "*l'amministrazione abbia già provveduto sulla questione controversa ed abbia manifestato univocamente una impostazione contraria alle richieste di parte ricorrente* "(cfr., Corte dei conti, Sez. Giurisd. Piemonte, n. 58/2006 e n. 170/06 conf. da Sez. I Centrale d'Appello, n. 384/2008; Sez. Giurisd. Veneto, n. 1291/2008, n. 12/2010; Sez. Sardegna, sent. n. 2/2024 e sent. 65/2022; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 2078/2020; Sez. Lazio, sent. n. 608/2006; Sez. Piemonte n. 170/2006).

Ciò precisato, nel caso di specie, le eccezioni formulate vanno scrutinate partitamente per ciascuna delle Amministrazioni resistenti.

2.1.1. Quanto all'INPS va evidenziato che, come correttamente sottolineato dall'Amministrazione della Difesa, "*essendo il ricorrente cessato dal rapporto di impiego dopo la data convenzionale del 1° gennaio 2010*" deputato a liquidare il trattamento pensionistico richiesto è l'Ente previdenziale (INPS gestione ex

INPDAP) a cui essa Amministrazione è tenuta, successivamente a tale data, a trasmettere il fascicolo istruttorio unico.

Diversamente l'INPS sul punto ritiene che poiché il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dal 09.06.2004 ed è cessato dal ruolo militare il 14.05.2007, ossia prima del subentro dell'INPDAP (avvenuto per le cessazioni intervenute a decorrere dal 01.01.2010), l'istanza di pensione privilegiata doveva essere inoltrata al Ministero della Difesa– Marina Militare che a tale data era competente in materia.

Invece l'ex Militare, una volta cessato dal servizio, ha richiesto il riconoscimento della pensione privilegiata e relativo equo indennizzo all'Istituto Previdenziale, Direzione Provinciale di Sassari con raccomandata con avviso di ricevimento in data 29 maggio 2023, e, successivamente, con PEC in data 5 agosto 2015, avente ad oggetto "*Istanza ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata*" ha chiesto informazioni circa le determinazioni assunte dall'Istituto in merito alla richiesta del 29 maggio precedente.

In assenza di riscontro, il ricorrente, con PEC in data 18 novembre 2024 ha diffidato e costituito in mora l'Istituto previdenziale.

Ne consegue che, indipendentemente dalle modalità di inoltro della istanza, pure contestate dall'INPS, l'Istituto previdenziale era comunque nella piena conoscenza della domanda formulata dal pensionato a cui avrebbe potuto dare una risposta, anche negativa in termini di procedibilità e/o di infondatezza. L'orientamento dell'Istituto, infatti, emerge con chiarezza dalla memoria difensiva laddove si afferma che "*la domanda presentata sia tramite posta che con Pec in assenza della domanda trasmessa per via telematica sarebbe comunque stata improcedibile e*

improduttiva di effetti, secondo il disposto della circolare Inpdap n.131 del 19.11.2012" e si aggiunge che "*Anche qualora la domanda di pensione privilegiata il 29 maggio 2013 fosse stata trasmessa per via telematica non avrebbe potuto trovare accoglimento (...)*" e ne esplicita le ragioni di diritto.

Tra l'altro, come chiarito, più di recente, dalla giurisprudenza di appello (cfr. Sez. I, sentenza n. 279/2022 e n. 280/2022) in tema di corretta interpretazione dell'art. 153, comma 1, lett. "b" del c.g.c., l'inammissibilità del ricorso si determina <*allorché "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*"> ma la disposizione normativa <*non attribuisce rilievo alla tardiva produzione documentale, che può essere sanata dalla parte nel corso del giudizio*> tenuto anche conto del *favor legis* che sottende la protezione giuridica del pensionato.

In relazione alla posizione dell'Istituto previdenziale, pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di previa istanza formulata in via amministrativa non può trovare accoglimento.

2.1.2. Quanto al Ministero della Difesa, che non è stato mai previamente interpellato, la situazione appare diversa.

Non risulta, infatti, che, successivamente all'avvenuto riconoscimento, da parte della Commissione Medica Ospedaliera presso l'Infermeria Autonoma Marina Militare di La Maddalena, della patologia "*spondilo artrosi diffusa del rachide*" e "*sinusite fronto mascellare cronica*", entrambe ritenute ascrivibili alla Tabella A cat. 8° e Tabella B ex DPR 834/81, il ricorrente abbia mai avanzato, come avrebbe dovuto, richiesta di attribuzione della pensione privilegiata al menzionato Ministero.

Sul punto va precisato la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato è prevista solo qualora il dipendente sia cessato definitivamente dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili (cfr. art. 167 del D.P.R. n.1092/1973), mentre in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

Ordunque, in specie, in cui si è verificata solo una parziale perdita della capacità lavorativa (specifica), è di palmare evidenza che l'interessato si sarebbe dovuto attivare presso l'Amministrazione di appartenenza per il riconoscimento del trattamento di cui oggi si discute. Di conseguenza, la previa formulazione dell'istanza in via amministrativa era doverosa.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice, di poter aderire all'orientamento giurisprudenziale di "apertura" rispetto alla rigida applicazione della pregiudiziale amministrativa in considerazione del ricordato *favor legis* che sottende la protezione giuridica del pensionato e tenuto conto che in taluni casi, tra cui quello in esame, in cui alla luce dello svolgersi dei fatti e della normativa applicabile, non residua in capo all'Amministrazione della Difesa un potere discrezionale e/o istruttorio nei confronti della domanda e questa abbia manifestato con nettezza una impostazione contraria alla richiesta di parte ricorrente.

Va poi considerato il principio di economicità procedimentale poichè nessun effetto sostanziale (oltre a quello processuale) si produrrebbe nei confronti delle parti nel caso di declaratoria di inammissibilità, considerato che il ricorso esplicherebbe comunque effetto interruttivo della prescrizione e che la domanda, negli stessi termini, sarebbe senza dubbio immediatamente riproposta prima all'Amministrazioni interessata e poi a questa Corte (in termini, per tutte: Corte dei

conti, Sez. Veneto, sent. n. 12/2010), a fronte di una domanda che, come si vedrà, risulta essere palesemente infondata.

2.2. Nel merito, la domanda si appalesa giuridicamente infondata e, pertanto, per i motivi di seguito indicati, deve essere rigettata.

Il ricorrente, ex Sottufficiale della Marina Militare, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare dalla CMO di "La Maddalena" in data 09.11.2004 e, dopo un periodo di speciale aspettativa in cui, peraltro, ha conservato il trattamento economico previsto per il ruolo ed il grado rivestito da militare, è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa in data 15/05/2008 dove è rimasto fino al 01.07.2012, data del suo collocamento in quiescenza, a domanda, ai sensi della L. n. 247 del 2007 - che ha modificato i requisiti di accesso alla pensione ordinaria di anzianità di cui all'art. 1 della legge n. 243 del 2004 (recante "*Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria*") -, ossia sulla base della sussistenza del requisito minimo contributivo dei 40 anni che, nel caso all'esame è stato soddisfatto considerando l'intera contribuzione versata nella carriera lavorativa, sia come militare che come civile. In conseguenza, come correttamente eccepito da entrambe le Parti resistenti, a seguito della domanda di pensione ordinaria diretta (presentata dal ricorrente in data 30.01.2012) è stata valutata l'intera attività di servizio prestata, con riunione al servizio nel ruolo civile anche del servizio del ruolo militare, in assenza del quale il ricorrente non avrebbe avuto diritto al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dal 01.07.2012. Soccorre in proposito l'art.6, comma 1, del DPR

n.1092/73 che, nel disciplinare i "*periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi*" dispone che "*Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato*".

Ne consegue che alla data del 29 maggio 2013 (data di presentazione della domanda di pensione privilegiata) il ricorrente era già titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità con decorrenza dal 01.07.2012 calcolata sull'intera contribuzione versata nella carriera lavorativa, sia come militare che come civile e quindi non più modificabile per indisponibilità della contribuzione relativa al servizio prestato nel ruolo militare, già valutata.

Quanto, poi, al regime delle pensioni privilegiate, va rilevato che la prestazione in domanda trova la sua disciplina positiva nell'art. 67 e segg. del D.P.R. 1092 del 1973, che riconosce al militare che per fatti di servizio abbia subito infermità o lesioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della Tab. A annessa alla legge 8 marzo 1968, n. 313, la possibilità di conseguire pensione privilegiata o assegno rinnovabile, qualora i fatti di servizio siano stati causa efficiente e determinante.

Ciò significa che il diritto a pensione privilegiata, per i militari, consegue a una menomazione dell'integrità personale, che produca effetti invalidanti o letali, che sia dipendente da causa di servizio; tale dipendenza sussiste solo quando i fatti di servizio sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante della menomazione stessa.

Il trattamento privilegiato, poi, come già detto, è liquidato d'ufficio o a domanda, a seconda che il dipendente sia cessato definitivamente dal servizio per infermità o

lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio (cfr. art. 167 del D.P.R. n.1092/1973), mentre in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Corte conti Sezione Prima centrale di Appello n. 353/2023; Sezione Terza centrale d'Appello, n. 2016/2024, n. 138/2020; Sezione Seconda centrale d'Appello, n. 20/2021) la liquidazione d'ufficio di cui al richiamato art. 167 deve intendersi riferita alla "definitiva" cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili.

In altri termini, nei casi di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare, come nella fattispecie all'esame, l'interessato non "*cessa definitivamente*" dal servizio e, di conseguenza, il dipendente ha l'onere di produrre apposita domanda di trattamento pensionistico privilegiato nel termine di legge.

Ne consegue all'evidenza che, diversamente da quanto sostenuto da Parte ricorrente, nella fattispecie all'esame trova piena applicazione la normativa sopravvenuta di cui al D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che ha abrogato, tra gli altri, anche l'istituto della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici non più appartenenti al comparto sicurezza e difesa al momento della relativa istanza (in specie avvenuta in data 29.05.2013).

Infatti, la previsione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 201/2011, richiamata da Parte ricorrente, che ha escluso l'applicazione dell'abrogazione della pensione privilegiata ordinaria ai soli procedimenti "*in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti*

instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data", si riferisce a fattispecie del tutto diverse da quella oggi all'esame.

Infatti, per evidenti fini di tutela dei diritti acquisiti in materia previdenziale, il sopra richiamato art. 6, fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, quelli non ancora avviati, ma per i quali sia pendente, alla stessa data, il termine di presentazione della domanda, e quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Ai fini dell'applicabilità di detto regime transitorio di favore appare evidente, dagli atti di causa e dalla sequenza cronologica dei fatti, che nel caso all'esame non ricorre nessuna delle circostanze previste dalla norma di riferimento poiché: il ricorrente è transitato all'impiego civile nel 2008, perdendo definitivamente lo status di militare in congedo; la prestazione richiesta presupponeva una formale domanda dell'interessato, non rientrando in quelle liquidabili d'ufficio; la richiesta di pensione privilegiata è stata formulata solo in data 29 maggio 2013, successivamente all'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 211/2011 e, di conseguenza, a tale data non vi era alcun "*procedimento in corso*"; non ricorre in specie neanche l'ipotesi dei procedimenti per i quali "*non fosse scaduto il termine di presentazione della domanda*" poiché alla data di entrata in vigore della legge di riforma il ricorrente prestava ancora attività lavorativa e non aveva presentato alcuna domanda di pensione (sul punto specifico si richiama la giurisprudenza di Appello di questa Corte, in particolare: Sez. II app., 23 aprile 2018, sentenza n. 268 unitamente alla Sez. App. Sicilia sentenza n. 26/2017. In senso conforme anche Sez. Giur. Piemonte, sentenza n. 105/2019).

Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni la pretesa attorea non può trovare

accoglimento.

2.3. In ragione della difficoltà della materia e della giurisprudenza sopravvenuta, nonché delle difficoltà interpretative, sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

– rigetta il ricorso in epigrafe indicato;

– dichiara compensate le spese di lite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 16 settembre 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 31/10/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus

DECRETO

Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti e se esistenti del dante causa e degli aventi causa

IL GIUDICE UNICO

(F.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 31/10/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Cagliari, 31/10/2025

Il Dirigente della Segreteria

f.to digitalmente Paolo Carrus